

 <b>COMUNE di CANICATTI'</b> Libero Consorzio Comunale di Agrigento	N. 57
	Seduta del 28-09-2020

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	"CONCESSIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE IMPRESE COSTRETTE A SOSPENDERE L'ATTIVITA' A CAUSA DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID-19.".
-----------------	---

L'annodue **mila VENTI** addi **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE** nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica – in sessione ordinaria – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno. (Seduta di 2^ Convocazione)

Il Presidente del Consiglio Avv. Alberto Tedesco assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. GIOVANNI PANEPINTO

Alle ore chiamato l'appello, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Parla Rita		X
Marchese Ragona Liliana	X		Tedesco Alberto	X	
Palermo Umberto	X		Carusotto Salvatore	X	
Licata Domenico	X		Cuva Angelo	X	
Salvaggio Luigi		X	Aprile Diego	X	
Muratore Calogero	X		Lo Giudice Giuseppe	X	
Falcone Fabio	X		Pendolino Evelyn		X
Trupia Ivan	X		Giardina Ignazio	X	
Rubino Giovanni	X		Alaimo Brigida		X
Alaimo Giuseppe	X		Li Calzi Silvia	X	
Cipollina Francesca	X		Lauricella Angela Assunta	X	
Lo Giudice Maria	X		Messina Fabiola	X	

**PRESENTI N.ro**

**20**

**ASSENTI N.ro**

**04**

Il Presidente del Consiglio Comunale, ritenuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta pertanto invita i Consiglieri Comunali alla trattazione del IV punto iscritto all'o.d.g. **Proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: "Concessioni agevolazioni tariffarie alle imprese costrette a sospendere l'attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19"**, pervenuta giusta nota prot. N. 33452 del 10/09/2020, proponenti il Sig. Sindaco Avv. E. Di Ventura e l'Assessore con delega al Bilancio, Finanze, Tributi e servizi demografici Rag. A. Messina.

**UDITA** la relazione del Sindaco sulla proposta di deliberazione consiliare ed i chiarimenti resi dallo stesso tutti riportati integralmente nel verbale stenotipico agli atti.

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dalla I Commissione Consiliare Permanente comunicato dalla Presidente Consigliera Comunale F. Cipollina, e del parere favorevole espresso anche dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione in esame comunicato dal Presidente del Consiglio.

**DATO ATTO** che, dopo la discussione del punto, nessuno dei Consiglieri Comunali presenti chiede di intervenire, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la Proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: **"Concessioni agevolazioni tariffarie alle imprese costrette a sospendere l'attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19"**, pervenuta giusta nota prot. N. 33452 del 10/09/2020, proponenti il Sig. Sindaco Avv. E. Di Ventura e l'Assessore con delega al Bilancio, Finanze e Tributi e servizi demografici Rag. A. Messina. ed invita il Segretario Generale Dott. G. Panepinto a procedere con la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

**Presenti** N. 17 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - L. Marchese Ragona - U. Palermo - D. Licata - F. Falcone - I. Trupia - G. Rubino - G. Alaimo - F. Cipollina - M. Lo Giudice - A. Tedesco - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - S. Li Calzi - A. Lauricella - F. Messina.

**Assenti** N. 7 Consiglieri Comunali

Hanno votato:

**A Favore** N. 17 Consiglieri Comunali (unanimità dei Consiglieri presenti)

Per quanto sopra,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

**Di Approvare** la proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: **" Concessioni agevolazioni tariffarie alle imprese costrette a sospendere l'attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19"**, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".

Quindi stante l'urgenza a provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. N. 44/1991, il Consigliere Comunale D. Aprile, propone di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti l'immediata esecutività del provvedimento deliberativo, formalizzata dal Consigliere Comunale D. Aprile, ed invita il Segretario Generale Dott. G. Panepinto a procedere con la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

**Presenti** N.17 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - L. Marchese Ragona - U. Palermo - D. Licata - F. Falcone - I. Trupia - G. Rubino - G. Alaimo - F. Cipollina - M. Lo Giudice - A. Tedesco - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - S. Li Calzi - A. Lauricella - F. Messina.

**Assenti** N. 7 Consiglieri Comunali

Hanno votato:

**A favore** N. 17 Consiglieri Comunali (unanimità dei Consiglieri presenti)

Per quanto sopra,

7A4

# COMUNE DI CANICATTI'

((LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO))

\* \* \* \* \*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

**UFFICIO PROPONENTE: DIREZIONE II - P.O. N. 2 TRIBUTI**

**INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: Avv. Ettore Di Ventura – SINDACO;  
Rag. Angelo Messina – ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI.**

Oggetto: Concessione agevolazioni tariffarie alle imprese costrette a sospendere l'attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19.-

### TESTO DELLA PROPOSTA

**VISTO** il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC)" ed in particolare il Titolo IV dello stesso, inerente la Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22/03/2017;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP), approvato con Deliberazione consiliare n. 6 del 29.1.2003;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità approvato con Deliberazione consiliare n. 385 del 16.6.1994;

**CONSIDERATO** che a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19 alcune categorie di utenze non domestiche hanno dovuto sospendere l'attività;

**ATTESO CHE** il comma 5 dell'articolo 107 del DL 18/2020 stabilisce che per il 2020 le tariffe TARI possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023 e che in questo contesto emergenziale si colloca il tema della potestà comunale di applicare agevolazioni, anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus COVID-19;

**ATTESO CHE** sotto il profilo generale il prelievo sui rifiuti deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti così come disposto dall'art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013;

**PRESO ATTO** che il comma 660, della legge n. 147 del 2013, introduce però un'eccezione a tale regola, prevedendo la possibilità per il Comune di deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659) definite "riduzioni atipiche", ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti; ammette, inoltre, la possibilità di dare copertura alle "riduzioni c.d. atipiche" attraverso apposite autorizzazioni di spesa da reperirsi mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune ovvero a carico del bilancio comunale;

**PRESO ATTO**, altresì, delle notevoli difficoltà economiche scaturite dalla sospensione delle attività a causa dell'emergenza epidemia e della situazione di crisi che non è cambiata con la riapertura delle attività commerciali; le associazioni di categoria che rappresentano il commercio al dettaglio, hanno manifestato una forte preoccupazione, a causa della perdita di profitti dovuta alle chiusure forzate e al calo del potere di acquisto delle famiglie, come naturale conseguenza della crisi;



**RAVVISATA** la volontà dell'Ente di concedere riduzioni tariffarie per quelle categorie di utenze non domestiche che sono state costrette a sospendere l'attività, o ad esercitarla in forma ridotta, a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19;

**RITENUTO** quindi che tali riduzioni debbano essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all'anno di riferimento;

**VISTA** la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 5.5.2020 concernente "adozione di misure urgenti a tutela del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" e la nota di approfondimento IFEL-Fondazione ANCI del 31.5.2020;

**VISTA** la nota d'indirizzo dell'ANCI prot. n. 41/VSG/sd avente ad oggetto "art. 181 DL 34/2020 – Sostegno alle imprese di pubblico esercizio";

**VISTO** il decreto legge n. 104 del 14.8.2020;

**RITENUTO** di poter finanziare le riduzioni in questione, rivolte a specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza, **con le entrate assegnate dalla Regione Sicilia ai sensi della LR n. 9 del 12.5.2020 art. 11 nonché dal fondo di cui all'art. 181 comma 5 del d.l. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020;**

**CONSIDERATO** poi che le agevolazioni in questione sono a tutti gli effetti riduzioni tariffarie "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria e in quanto tali possono anche non essere deliberate con regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997;

**RITENUTO** opportuno, anche per questioni di equità fiscale, attribuire l'agevolazione TARI, TOSAP ed imposta sulla pubblicità solo a coloro che sono in regola con i pagamenti per gli anni pregressi, fatta salva l'eventuale presentazione di un piano di rientro concordato ed approvato dal competente Settore Tributi da attivarsi solo previo versamento anticipato di una somma pari alla prima rata del piano concordato;

**VISTA** la nota dell'Assessorato delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica della Regione Sicilia prot. 8232 del 27.7.2020, con la quale comunica l'istituzione del "fondo perequativo" per le finalità di cui al citato art. 11, le cui risorse sono destinate alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione di tributi locali dovuti dagli operatori economici, nonché le concessioni di suolo pubblico;

**CONVENUTO** altresì che contabilmente dovrà essere effettuato specifico regolarizzo contabile prevedendo idoneo impegno di spesa coperto dalle somme che saranno assegnate dalla Regione in forza di quanto disposto dal più volte citato art. 11 della legge di stabilità, ed effettuando mandato di pagamento e reversale di incasso in conto TARI e TOSAP;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'organo di revisione, giusto verbale n. 23. del 01/09/2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** il vigente O.R.E.L. ed il relativo regolamento di esecuzione;

**VISTO** il Regolamento Generale delle Entrate;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTI** gli articoli 52 e 53 del D.Lgs. 446/1997 (Riordino della Disciplina dei Tributi Locali);

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**SI PROPONE  
al Consiglio Comunale  
DI DELIBERARE**

1. **RICHIAMARE** la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **APPROVARE** un'agevolazione tariffaria in materia di TARI a favore delle imprese presenti sul territorio che sono state costrette a sospendere l'attività, o ad esercitarla in forma ridotta, a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 da concedersi relativamente alla quota fissa e alla parte variabile del tributo ed in proporzione all'effettivo periodo di chiusura o inattività forzata per effetto dei provvedimenti ministeriali emanati, per il periodo e per ciascuna delle categorie indicate nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente atto.
3. **APPROVARE** un'agevolazione tariffaria in materia di TOSAP mediante l'esonero parziale del pagamento a favore delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o autorizzazione concernenti l'utilizzo di suolo pubblico, presenti ed operanti sul territorio che sono state costrette a sospendere l'attività, o a esercitarla in forma ridotta, a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 da concedersi relativamente all'effettivo periodo di chiusura o inattività forzata per effetto dei provvedimenti ministeriali emanati, di cui all'art. 181 del DL n. 34/2020 come modificato dall'art. 109 del DL n. 104/2020.
4. **ATTRIBUIRE** l'agevolazione TARI e TOSAP solo a coloro che sono in regola con i pagamenti per gli anni pregressi, fatta salva l'eventuale presentazione di un piano di rientro concordato ed approvato dal competente Settore Tributi da attivarsi solo previo versamento anticipato di una somma pari alla prima rata del piano concordato;
5. **ATTRIBUIRE** l'agevolazione sull'imposta comunale sulla pubblicità alle imprese operanti sul territorio che sono state costrette a sospendere l'attività, o a esercitarla in forma ridotta, a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, e per un massimo di mesi sei. Tale beneficio è riconosciuto solo a coloro che sono in regola con i pagamenti per gli anni pregressi, fatta salva l'eventuale presentazione di un piano di rientro concordato ed approvato dal competente Settore Tributi da attivarsi solo previo versamento anticipato di una somma pari alla prima rata del piano concordato;
6. **DARE ATTO** che le agevolazioni tariffarie da concedere, stimate in presunti € 1.100.00,00 per la TARI, € 300.000,00 per la TOSAP ed € 60.000,00 per l'imposta comunale sulla pubblicità, verranno finanziate con le entrate assegnate dalla Regione Sicilia ai sensi della LR n. 9 del 12.5.2020 art. 11 concernente la legge di stabilità 2020, mediante l'istituzione del "fondo perequativo" nonché dal fondo di cui all'art. 181 comma 5 del d.l. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020 e dall'art. 109 del DL 104/2020;
7. **DARE ATTO** che contabilmente verrà effettuato specifico regolarizzo contabile prevedendo idoneo impegno di spesa coperto con le entrate assegnate dalla Regione Sicilia ai sensi della LR n. 9 del 12.5.2020 art. 11 e da quelle di cui al citato art. 109 del DL 104/2020;
8. **DARE ATTO** che in caso di mancato pagamento di tre rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione, in mancanza il debito residuo verrà riscosso coattivamente dall'Ente, ai sensi del vigente regolamento generale delle entrate approvato con atto consiliare n. 14 del 22.3.2018.

**I PROPONENTI**

**L'ASSESSORE**  
f.10 (Rag. Angelo MESSINA)

**IL SINDACO**  
f.10 (Avv. Rocco DI VENTURA)

Visti i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000, recepito dalla L.R. n. 30 del 2000, favorevolmente espressi, in ordine:

li 27 AGO 2020 Alla Regolarità Tecnica

li 27 AGO 2020 Alla Regolarità Contabile



*[Handwritten signature]*

**ALLEGATO 1 alla Deliberazione Consiliare nr.     del**

**CATEGORIA E ATTIVITA'**

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>N. MESI</b>
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6
02	Cinematografi e teatri	6
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta <b>(solo per i cespiti in catasto alla categoria C1)</b>	6
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4
06	Esposizioni, autosaloni	4
07	Alberghi con ristorante	6
08	Alberghi senza ristorante	6
11	Uffici privati, agenzie	6
12	Studi professionali	6
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri	6
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6
16	Banchi di mercato beni durevoli	6
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	6
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,	6
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3
20	Attività industriali con capannoni di produzione	6
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6
24	Bar, caffè, pasticceria	6
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	6
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6
29	Banchi di mercato generi alimentari	6
30	Discoteche, night club	6
31	Aree scoperte - negozi	6
32	Aree scoperte - negozi: tende e tessuti, ecc.	6



*AS*

COMUNE DI CANICATTI  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  
Corso Umberto I n. 59 – C.A.P. 92024

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 23 del 09/09/2020

1) **Parere sulla Proposta di atto deliberativo per il Consiglio Comunale avente per oggetto "Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) Approvazione"**

L'anno 2020 in data 09/09/2020, alle ore 9:00, si riunisce con modalità telematiche, il Collegio dei Revisori del Comune di Canicatti (AG), nominato con deliberazione di C.C. n. 91 del 28 dicembre 2017 per i componenti Dott. Licciardi-Dott. Cicerone, e per l'altro componente Dott. Occhipinti Francesco con delibera del C.C. n. 13 del 09/03/2020, con sede logistica presso lo Studio del Dott. Licciardi Salvatore, Via P. D'Asaro n. 3 in Palermo, nelle persone di:

Dott. Licciardi Salvatore – Presidente  
Dott. Cicerone Biagio – Componente  
Dott. Occhipinti Francesco - Componente

per rilasciare il parere di competenza ai sensi dell'art. 239, 1° comma lett. b), n. 4 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla Proposta di atto deliberativo per il Consiglio Comunale avente per oggetto "Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) Approvazione" formulata rag. Antonio Pontillo con nota del 31/08/2020, trasmessa al Presidente di questo Collegio il 09/09/2020 a mezzo mail;

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

**PREMESSO CHE**

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all' art. 1. commi dal 639 al 731 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta di tre distinti prelievi:
- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di stabilità 2020) all' art. 1, comma 738 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all' articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare, con regolamento da approvare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**CONSIDERATO CHE**

- l'art. 57 bis del DL 26 ottobre 2019, n. 124 convertito nella legge 19 dicembre 2019 n. 157 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» ha previsto con riferimento alla TARI una espressa deroga a quanto stabilito dallo articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, 446 e in dettaglio ha stabilito che "All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni <<683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

- il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, 11118, all'art. 107, comma 4 ha differito il solo termine per la determinazione tariffe della Tari al 30 giugno 2020, mentre nulla ha stabilito in merito;

**CONSIDERATO** che con l'approvazione della legge di bilancio 2020, "legge 27/12 /2019 nr. 160 è stata rivista la normativa tributaria relativa alla IUC e nello specifico il comma 738 della suddetta legge recita: "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;

**RILEVATO** che, nell'ambito del nuovo ordine normativo sembra riacquistare efficacia la norma di sistema che lega l'approvazione anche dei regolamenti Tari al termine di approvazione del bilancio di previsione. Termine già fissato al 31/07/2020 ex articolo 107, comma 2 del DL 18 /2020, mentre ad oggi il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato posto al 30.9.2020 ai sensi dell'art. 106 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) come convertito in legge n. 77/2020. Pertanto a questa entrata si applica il differimento al 30 settembre 2020, per la determinazione delle tariffe e per la determinazione del regolamento.

**DATO ATTO** che la TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.L.gs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. 11. 201/2011 (L. n. 211/2011) assume natura tributaria salva l'ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677) e deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.L. gs. n. 504/1992 (comma 666);

**CONSIDERATO**, altresì, che spetta al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;

**VISTA** la proposta di Regolamento TARI 2020 predisposta dall'Ufficio Tributi Comunale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13 comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 19 97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza, del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute dagli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione anche graduale, delle disposizioni dei primi due periodi, del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale dall'articolo 5 2, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo n. 446 del 1997"*

**VISTE**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 27.8.2020 con la quale viene proposto al Consiglio di approvare il nuovo regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI);

**VISTO** il Regolamento Generale delle Entrate;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** il vigente O.R.E.L. ed il relativo regolamento di esecuzione;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTI** gli articoli 52 e 53 del D.Lgs. 446/1997 (Riordino della Disciplina dei Tributi Locali);

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**VISTA ED ESAMINATA** la Proposta di atto deliberativo per il Consiglio Comunale avente per oggetto **"Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) Approvazione"** formulata

rag. Antonio Pontillo con nota del 31/08/2020, trasmessa al Presidente di questo Collegio il 09/09/2020 a mezzo mail;

**VISTI**, il parere di regolarità tecnica nonché il parere di regolarità contabile rilasciati il 31/08 c.m. dal Responsabile della P.O. n. 1 – Servizi Finanziari Rag. Antonio Pontillo,

#### IL COLLEGIO

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.lgs. n. 118/2011;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Per detti motivi in premessa richiamati,

#### ESPRIME

**Parere favorevole** sulla Proposta di atto deliberativo per Consiglio Comunale avente per oggetto **“Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) Approvazione”**.

-----  
**2) Parere sulla Proposta di atto deliberativo per il Consiglio Comunale avente per oggetto “Concessione agevolazioni tariffarie alle imprese costrette a sospendere l’attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID 19”**

In prosecuzione di seduta, Il Collegio dei Revisori dei Conti attenziona la Proposta di atto deliberativo per Consiglio Comunale avente per oggetto **“Concessione agevolazioni tariffarie alle imprese costrette a sospendere l’attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID 19”** formulata rag. Antonio Pontillo con nota del 27/08/2020, trasmessa al Presidente di questo Collegio il 09/09/2020 a mezzo mail;

**VISTO** il "Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)" ed in particolare il Titolo IV dello stesso inerente la Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22/03/2017;

**VISTO** il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP), approvato con Deliberazione consiliare n. 6 del 29.1.2003;

**VISTO** il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità approvato con Deliberazione consiliare n. 385 del 16.6.1994;

**CONSIDERATO** che a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19 alcune categorie di utenze non domestiche hanno dovuto sospendere l’attività;

**ATTESO CHE** il comma 5 dell’articolo 107 del DL 18/2020 stabilisce che per il 2020 le tariffe TARI possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale

conguaglio dei costi da questo risultante ripartibile nel triennio 2021-2023 e che in questo contesto emergenziale si colloca il tema della potestà comunale di applicare agevolazioni anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus COVID-19;

**ATTESO CHE** sotto il profilo generale il prelievo sui rifiuti deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti così come disposto dall'art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013;

**PRESO ATTO** che il comma 660, della legge n. 147 del 2013, introduce però un'eccezione a tale regola, prevedendo la possibilità per il Comune di deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659) definite "riduzioni atipiche ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti; ammette, inoltre, la possibilità di dare copertura alle "riduzioni e.d. atipiche" attraverso apposite autorizzazioni di spesa da reperirsi mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune ovvero a carico del bilancio comunale;

**PRESO ATTO**, altresì, delle notevoli difficoltà economiche scaturite dalla sospensione delle attività a causa dell'emergenza epidemia e della situazione di crisi che non è cambiata con la riapertura delle attività commerciali; le associazioni di categoria che rappresentano il commercio al dettaglio hanno manifestato una forte preoccupazione, a causa della perdita di profitti dovuta alle chiusure forzate e al calo del potere di acquisto delle famiglie, come naturale conseguenza della crisi;

**RAVVISATA** la volontà dell'Ente di concedere riduzioni tariffarie per quelle categorie di utenze non domestiche che sono state costrette a sospendere l'attività o ad esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19;

**RITENUTO** che tali riduzioni debbano essere iscritte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa la cui copertura deve essere assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all'anno di riferimento;

**VISTA** la deliberazione di ARERA n. 158 del 2020 concernente "adozione di misure urgenti a tutela del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" e la nota di approfondimento IFEL - Fondazione ANCI del 31.5.2020;

**VISTA** la nota d'indirizzo dell'ANCI prot. n. 41/VS G/sd avente ad oggetto "art. 181 DL 34/2020 - Sostegno alle imprese di pubblico esercizio";

**VISTO** il decreto legge n. 104 del 14.8.2020;

**RITENUTO** di poter finanziare le riduzioni in questione, rivolte a specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza con le entrate assegnate dalla Regione Sicilia ai sensi della LR n. 9 del 12.5.2020 art. 11 nonché dal fondo di cui all'art. 181 comma 5 del d.l. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020;

**CONSIDERATO** poi che le agevolazioni in questione sono a tutti gli effetti riduzioni tariffarie "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria e in quanto tali possono anche non essere deliberate con regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997;

**RITENUTO** opportuno, anche per questioni di equità fiscale, attribuire l'agevolazione TARI, TOSAP ed imposta sulla pubblicità solo a coloro che sono in regola con i pagamenti per gli anni pregressi fatta salva l'eventuale presentazione di un piano di rientro concordato ed approvato dal competente Settore Tributi da attivarsi solo previo versamento anticipato di una somma pari alla prima rata del piano concordato;

**VISTA** la nota dell'Assessorato delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica della Regione Sicilia prot. 8232 del 27.7.2020; con la quale comunica l'istituzione del "fondo perequativo" per le finalità di cui al citato art. 11, le cui risorse sono destinate alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono esenzione o la riduzione locali dovuti dagli operatori economici, nonché le concessioni di suolo pubblico;

**CONVENUTO** altresì che contabilmente dovrà essere effettuato specifico regolarizzo contabile prevedendo idoneo impegno di spesa coperto dalle somme che saranno assegnate dalla Regione in forza di quanto disposto dal più volte citato art. 11 della legge di stabilità, ed effettuando mandato di pagamento e reverse di incasso in conto TARI e TOSAP;

**VISTI**, il parere di regolarità tecnica nonché il parere di regolarità contabile rilasciati il 27/08 c.m. dal Responsabile della P.O. n. 1 – Servizi Finanziari Rag. Antonio Pontillo,

#### IL COLLEGIO

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.lgs. n. 118/2011;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Per detti motivi in premessa richiamati,

#### ESPRIME

**Parere favorevole** sulla Proposta di atto deliberativo per Consiglio Comunale avente per oggetto **“Concessione agevolazioni tariffarie alle imprese costrette a sospendere l'attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID 19”**

La seduta viene tolta alle ore 15:30, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.  
Palermo, 09/09/2020

#### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Dott. Licciardi Salvatore (firma digitale)

Dott. Cicerone Biagio (firma digitale)

Dott. Occhipinti Francesco (firma digitale)

A seguito richiesta parere della Direzione II<sup>o</sup> – Tributi - quale Ufficio Proponente del Comune di Canicatt<sup>o</sup> – in allegato, munito di firme digitali, si invia Verbale del Collegio n. 23 del 09/09/2020 relativo a “Regolamento per l’applicazione del tributo rifiuti (TARI) Approvazione” e “Concessione agevolazioni tariffarie alle imprese costrette a sospendere l’attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19.”

Distinti saluti.

Dott. Biagio Cicerone

Componente Collegio Revisori dei Conti



Dott. Biagio Cicerone

Via Senia n. 28

97019<sup>o</sup> Vittoria<sup>o</sup> RG

Tel.<sup>o</sup> 0932-865081

Cell. 333-1833594

Mail: gino@cicerone@gmail.com

Pec:<sup>o</sup> biagio.cicerone@pec.odcecragusa.it

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA**

**Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.**

ESAME, APPROVAZIONE E RILASCIO DEL

1  
2  
3  
4  
5

8

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F. Di Benedetto

IL PRESIDENTE  
Avv. A. Tedesco



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Giovanni Panepinto

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal **02 OTT. 2020** al **17 OTT. 2020** come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Il Segretario Generale

Fto \_\_\_\_\_

Fto \_\_\_\_\_

Esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44  
Dalla residenza Municipale \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Dr. Giovanni Panepinto

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, \_\_\_\_\_

Il Funzionario